

fabbricato dall'industria comunitaria per rientrare nel campo d'applicazione di un procedimento anti-dumping, l'inchiesta ha rivelato che anche tre produttori comunitari che hanno collaborato fabbricano e vendono sacchi a trama rada. L'industria comunitaria produce pertanto il prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).

- (9) Un importatore ha chiesto che i contenitori mobili intermedi flessibili di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 gr/m² (i cosiddetti sacchi di grandi dimensioni) fossero esclusi dal campo d'applicazione del procedimento. A tale riguardo, è stato affermato che fino all'inizio del 1995 i sacchi di grandi dimensioni potevano essere prodotti unicamente utilizzando tessuti di peso uguale o superiore a 120 gr/m². Nel frattempo, tuttavia, i progressi tecnologici hanno fatto sì che per la produzione di sacchi di grandi dimensioni sia ormai possibile utilizzare tessuti di peso pari a soli 100 gr/m². L'importatore in questione ha comunque sottolineato che i sacchi di peso inferiore o uguale a 120 gr/m² sono facilmente identificabili in quanto rientrano in un codice NC separato.
- (10) Tale richiesta non ha potuto essere accettata. In primo luogo, la denuncia riguardava tutti i sacchi confezionati con lamelle di polietilene o di polipropilene, non lavorati a maglia, di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 gr/m², senza distinzioni tra sacchi di grandi dimensioni e altri tipi di sacchi. In secondo luogo, i sacchi di grandi dimensioni e gli altri tipi di sacchi soggetti all'inchiesta hanno tutti le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le loro applicazioni sono analoghe (ovvero essi sono costituiti dalle stesse materie prime e utilizzati per l'imballaggio e il trasporto delle merci). A tale riguardo, va osservato che anche se un tipo specifico del prodotto in questione non esisteva o non era ampiamente usato nel periodo dell'inchiesta, la definizione del prodotto riguarda anche i tipi di prodotti che sono stati sviluppati successivamente, purché tali tipi presentino le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecnologiche di base e le loro applicazioni siano simili.
- (11) Il regolamento provvisorio asseriva al considerando 6 che il prodotto in questione rientra nei codici NC 6305 32 81 e 6305 33 91. La Commissione ha tuttavia notato che i sacchi e i sacchetti presi in esame dalla presente inchiesta possono essere classificati nei codici NC 3923 21 00, 3923 29 10 e 3923 29 90, pur continuando a rispondere alla descrizione del prodotto in questione, se ottenuti da un tessuto filato a partire da una lamina di spessore superiore ai 5 mm o laminata su entrambi i lati in modo da essere visibile ad occhio nudo.

Pertanto, anche i sacchi e i sacchetti che rispondono alla descrizione del prodotto in questione ma sono classificati in codici diversi da quelli provvisoriamente individuati devono essere oggetto della presente inchiesta. Sono pertanto confermate le conclusioni relative alla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile formulate nel regolamento provvisorio.

IV DUMPING

1. Valore normale

a) India

- (12) Tre produttori indiani hanno sollevato obiezioni nei confronti della metodologia utilizzata per determinare se le loro vendite erano state eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. Essi hanno asserito che, essendo il costo delle materie prime bruscamente aumentato nel periodo dell'inchiesta, per determinare il volume delle vendite in perdita si sarebbe dovuto utilizzare il costo di produzione mensile, piuttosto che quello annuale. Considerando che le materie prime costituiscono l'elemento più importante dei costi totali di produzione del prodotto in questione, il volume delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari è stato ricalcolato sulla base del costo di produzione mensile per le società che hanno fornito tali informazioni.
- (13) Numerosi produttori indiani si sono opposti al modo in cui la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. Essi hanno chiesto che la media ponderata del prezzo di vendita venisse confrontata con la media ponderata dei costi dei tipi di prodotti in questione, senza eliminare le vendite in perdita. Sebbene taluni prezzi fossero sotto costo all'epoca della vendita, il prezzo di vendita medio del prodotto in questione era superiore al costo medio ponderato.

Va osservato che è prassi coerente, in conformità del terzo paragrafo dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, stabilire il valore normale unicamente in base a tutte le vendite, comprese quelle in perdita, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

- la media ponderata dei costi di produzione è inferiore alla media ponderata dei prezzi di vendita di un determinato prodotto;
- il volume delle vendite interne in perdita è inferiore al 20 % del volume delle vendite totali.

Poiché ogni altro approccio sarebbe contrario all'articolo 2, paragrafo 4, la richiesta degli esportatori indiani ha dovuto essere rifiutata.